

*Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte*

INTERROGAZIONE N. 1004

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

OGGETTO: *difficoltà di applicazione sul territorio della normativa riguardante le strutture funerarie*

Premesso che

- Le modifiche apportate alla Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 dalla Legge Regionale 6/2020 all'articolo 3, vanno a coinvolgere le strutture per il commiato nei commi 4 e 5:

“4. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad una struttura sanitaria, ad un deposito di osservazione, ad una struttura per il commiato o ad una abitazione privata, siti anche in altro comune della Regione o in comuni siti in altre regioni, nel rispetto delle disposizioni del d.p.r. 285/1990 e compatibilmente con la normativa delle stesse regioni, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.”

“5. Se il decesso avviene in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi è espressa richiesta dei familiari o degli altri aventi titolo del deceduto, ai sensi della normativa statale vigente, il defunto, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del d.p.r. 285/1990, può essere trasportato, con le modalità di cui ai commi 2 e 4, entro ventiquattro ore dal decesso e indipendentemente dall'accertamento di morte, presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato, previa certificazione del medico curante o di medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso. Tale certificazione, contestuale ad una comunicazione al sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso, attesta che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato ed è titolo valido e sufficiente per il trasferimento della salma dal luogo di decesso al luogo di osservazione.”;

- Le modifiche apportate alla Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 dalla Legge Regionale 20/207 all'articolo 8, vanno a coinvolgere le strutture per il commiato nei commi 1, 2 e 6bis:

“1. Ai fini della presente legge costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere e di resti mortali dal luogo del decesso all'obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, nel rispetto della normativa statale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione.”

“2. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.”

“6bis. Su richiesta degli aventi titolo del deceduto, il trasporto della salma può avvenire, in idoneo contenitore non sigillato, dal luogo del decesso al luogo di osservazione come individuato all'articolo 3, indipendentemente dall'avvenuto accertamento della morte. Il trasferimento può avvenire, previa certificazione del medico curante o di medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso dalla quale risulti l'assenza di pregiudizio per la salute pubblica e di sospetto di reato, entro ventiquattro ore dal decesso. Il trasferimento della salma può essere effettuato successivamente al termine di ventiquattro ore nei casi di prelievo di organi, autopsia giudiziaria o riscontro diagnostico e in conformità a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del d.p.r. 285/1990. La visita necroscopica ed il relativo certificato sono effettuati a cura dell'ASL territorialmente competente sul luogo di osservazione”

constatato che

- sono giunte diverse segnalazioni sulla difficoltà nell'applicare sul territorio la nuova normativa, con particolare riguardo ai controlli sui trasporti, ai regimi autorizzativi applicabili alle nuove strutture (alcuni comuni risultano chiedere Scia in luogo di autorizzazione), ai requisiti richiesti alle strutture non in linea con la regolamentazione regionale;

INTERROGA

Il Presidente della Giunta regionale

- **per sapere** se è stata avviata un'azione di informazione specifica per i Comuni;
- **per sapere** se siano stati predisposti dei momenti di formazione diretti ai funzionari pubblici riguardanti la nuova normativa;
- **per sapere** se è possibile coinvolgere associazioni di categoria e associazioni degli enti locali per costruire percorsi di formazione e informazione sulla normativa rivolta a operatori del settore, addetti ai controlli, decisori politici e responsabili amministrativi degli enti locali e delle aziende sanitarie.